

COMUNE di SALERNO

SETTORE URBANISTICA

Regolamento Comunale per l'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri urbani.

Art.1

Oggetto del presente regolamento sono le norme che regolano l'installazione delle antenne satellitari, degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nel Centro Storico e nelle zone del territorio comunale di rilevante valore artistico e paesaggistico e più in generale nelle aree urbane, queste ultime come delimitate dalla deliberazione di C.C. n° 29 del 29.4.1997.

Art. 2

Tutti gli immobili, composti da più unità abitative che già possiedono un impianto centralizzato per la ricezione dei tradizionali programmi tv oppure che installano impianti centralizzati per la ricezione dei tradizionali programmi tv, devono avvalersi di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.

Art. 3

L'installazione degli apparati di ricezione singoli delle trasmissioni satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto visivo ed ambientale. Gli impianti di ricezione singoli relativi ad immobili esistenti, ricadenti nelle zone di cui all'art. 1 devono adeguarsi entro **due anni** dall'entrata in vigore del regolamento, alle norme del regolamento stesso.

Inoltre, gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive.

Art. 4

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dalla pubblica via. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto alla pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada o comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Nel caso di copertura a terrazzo, l'antenna andrà posta in modo da non essere visibile dalla via pubblica.

Art. 5

E' vietata - almeno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni (oltre 1,20 metri di diametro) collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-artistico, nonché in

contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, come definite all'art. 1 del presente regolamento, con particolare riguardo alle zone panoramiche.

Art.6

Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l'Ufficio Tecnico Comunale, può intimare l'adeguamento, procedendo, in casi d'inerzia, alla rimozione delle stesse.

Art.7

Le antenne paraboliche - in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm di diametro per l'impianto collettivo e 85 cm di diametro per l'impianto singolo. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica potranno essere valutate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.8

Le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura , sia esso a tetto che a terrazzo.

Art.9

Sul disco dell'antenna parabolica - a garanzia ed affidabilità del prodotto - è autorizzata . con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell'antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell'importatore della stessa.

Art.10

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla L. n° 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti.

Art.11

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi.

Art.12

L'installazione dell'antenna parabolica, nel caso soddisfi quanto riportato nei precedenti articoli deve essere preceduta da una comunicazione di inizio lavori, corredata da tutta la documentazione tecnica ed amministrativa redatta in conformità a quanto prescritto nei precedenti articoli, su modulistica predisposta a cura degli Uffici.

Art.13

Oltre all'osservanza delle norme negli articoli precedenti sono da rispettare tutte le norme e le disposizioni regolanti la materia